



A tutti i Clienti
in indirizzo

SPECIALE: Appalti: nuove regole a seguito dell'entrata in vigore della normativa antimafia del

Prot. doc.: 807/2010 del 14/09/2010

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che le recenti disposizioni in materia antimafia, in vigore dal **07 settembre 2010**, hanno introdotto delle **specifiche novità anche in materia di autotrasporto all'interno di cantieri** e di **lavoratori ammessi in detti cantiere**. In particolare è previsto, che **tutti i trasporti all'interno del cantiere, debbano essere accompagnati dalla bolla di consegna**; mentre **tutti i lavoratori devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento** che i lavoratori sono tenuti ad esporre e nel quale devono essere riportate informazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste dal TU sulla Sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008. **La disposizione si applica con riferimento ad ogni tipo di cantiere**, relativo ad opere in appalto/subappalto, sia pubblico che privato, oppure relativo a realizzazioni proprie dell'impresa. Nella presente trattazione si informa anche in merito alle nuove disposizioni per il controllo di infiltrazioni criminose all'interno degli appalti che prevedono **l'obbligo**, sempre a partire dal 7 settembre 2010, a carico di tutti gli **operatori economici coinvolti in appalti pubblici, di utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati** e del relativo dubbio se tali disposizioni debbano essere **applicabili solo ai contratti d'appalto stipulati successivamente al 07.09.2010** o se, diversamente, abbiano **valore retroattivo** anche per i **pagamenti effettuati dopo il 07.09.2010, ma relativi a contratti stipulati precedentemente** a tale data.

A seguito della pubblicazione sulla G. U. n. 196 del 23.08.2010, della Legge 13.08.2010, n. 136, recante il Piano straordinario contro le mafie, a partire dal **07 settembre 2010** sono entrate in vigore le **nuove disposizioni per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni di criminali negli appalti pubblici**. Si tratta, in particolare, dell'obbligo di **tracciabilità dei flussi finanziari**. A decorrere dal 7 settembre p.v.. appaltatori, subappaltatori e subcontraenti

appartenenti alla filiera delle imprese (nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) dovranno impiegare unicamente **conti correnti (bancari o postali) dedicati** e i relativi movimenti potranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In caso di violazione dell'obbligo è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.

Sempre a **partire dal 7 settembre è**, inoltre, **previsto**, per una migliore individuazione dei soggetti operanti in cantiere:

- **l'integrazione**, per il trasposto della merce all'interno dei cantieri, della **bolla di consegna** con il numero di targa e il nome del proprietario dell'automezzo con il quale è stato effettuato il trasporto;
- **l'integrazione** del **tesserino di riconoscimento**, per tutti i lavoratori ammessi ai cantieri, con la data di assunzione e, in caso di subappalto, delle informazioni riguardanti l'autorizzazione. Per i lavoratori autonomi presenti sul cantiere, il tesserino identificativo, dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

La disposizione si applica con riferimento ad ogni tipo di cantiere, relativo ad opere in appalto/subappalto, sia pubblico che privato.

Bolla di consegna

Più precisamente è previsto che, a partire dal **07 settembre 2010**, ogni trasporto all'interno del **cantiere** debba essere accompagnato dalla **bolla di consegna** in cui deve essere indicato:

Bolla di consegna

Dal 07 settembre 2010


- ✎ il **nominativo del proprietario del veicolo**;
- ✎ il **numero di targa**.

Automezzo in leasing

Si ritiene, ma non ci sono dichiarazioni ufficiali in tal senso, che **in caso di contratto di locazione finanziaria**, debba essere indicato il **nome della ditta utilizzatrice**.

Relativamente alla **bolla di consegna sembra** che la medesima debba essere necessaria anche in **caso di realizzazioni proprie dell'impresa e non solo in caso di cantieri in appalto o subappalto; tuttavia, si attendono maggiori indicazioni in merito**.

Per gli autotrasportatori **ad oggi non esiste un documento individuabile come "bolla di consegna"** in quanto il **trasporto di cose mediante autoveicoli** è soggetto al **Documento di accompagnamento del trasporto-DDT** (DPR 472/96) e, nel caso di **trasporto conto terzi** alla **scheda di trasporto** (art. 7 bis del DLGs. 286/05) ovvero al contratto di trasporto redatto in forma scritta. Nel caso di trasporto conto terzi la scheda di trasporto può essere sostituita dal DDT ovvero da altro documento (es. formulario di identificazione dei rifiuti) a condizione che in essi siano contenuti tutti quegli elementi previsti dalla citata scheda di trasporto. Per tale categoria, pertanto, in **attesa di specifiche indicazioni in merito** alla definizione di "**Bolla di consegna**" si consiglia, di:

 **provvedere ad integrare con le informazioni aggiuntive, nominativo del proprietario del veicolo e numero di targa i documenti ad oggi necessari**, quali appunto DDT (trasporto conto proprio e trasporto conto terzi), scheda di trasporto (o documento equivalente) o contratto di trasporto in forma scritta (per trasporto conto terzi). L'indicazione può essere **eseguita anche mediante l'apposizione di un apposito timbro indifferentemente nel corpo della bolla o nell'eventuale spazio riservato alle annotazioni**.

Si auspica, tuttavia, al fine di evitare ulteriori adempimenti rispetto a quanto già oggi obbligatorio, che dette informazioni debbano essere riportate solo nel caso di trasporto conto terzi. ***Non appena verranno fornite adeguate indicazioni in merito da parte del legislatore ci si riserva di provvedere a darne pronta informazione.***



Tesserino di riconoscimento

Per quanto riguarda l'integrazione del tesserino di riconoscimento, si ricorda che, già prima del 7 settembre, **munire i lavoratori dello stesso era un obbligo previsto dal T.U. sulla Sicurezza**, di cui al D.Lgs n. 81/2008, con il quale è stato stabilito che nell'ambito dello svolgimento di **attività in regime di appalto e subappalto** il datore di lavoro e i dirigenti devono **munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento**:

- ✎ corredata di **fotografia**;
- ✎ contenente le **generalità del lavoratore**;
- ✎ l'indicazione del **datore di lavoro**.

Medesimo obbligo è previsto a carico dei **lavoratori autonomi**, si tratta, a titolo esemplificativo, di:

- componenti dell'impresa familiare;
- lavoratori autonomi che compiono opere o servizi;
- soci di società semplici operanti nel settore agricolo;
- artigiani e piccoli commercianti.

Tali lavoratori, qualora effettuino la loro prestazione in **cantieri in regime di appalto o subappalto**, hanno l'obbligo di munirsi di apposita **tessera di riconoscimento**:

- ✎ corredata di **fotografia**;
- ✎ contenente le **proprie generalità**.

Dal 7 settembre 2010 la nuova previsione normativa espressamente stabilisce, in aggiunta a quanto prescritto dal Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la **puntuale indicazione della data di assunzione di ciascun dipendente** ed, in caso di **subappalto**, la **relativa autorizzazione per i lavoratori dipendenti**.

Per quanto riguarda, invece, i **lavoratori autonomi**, in caso di prestazione d'opera in **cantieri in regime di appalto o subappalto**, il tesserino di riconoscimento richiede, oltre alla **fotografia** del soggetto titolare ed alle **generalità** dello stesso anche l'espressa **indicazione del committente**.

Tesserino di riconoscimento per i lavoratori che operano in cantieri Nuovi obblighi dal 7 settembre 2010

Lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> ✎ corredata di fotografia; ✎ contenente le generalità del lavoratore; ✎ l'indicazione del datore di lavoro; ✎ data di assunzione di ciascun dipendente; ✎ in caso di subappalto, la relativa autorizzazione per i lavoratori dipendenti.
Lavoratori autonomi	<ul style="list-style-type: none"> ✎ corredata di fotografia; ✎ contenente le generalità del lavoratore; ✎ indicazione del committente.



I lavoratori sono tenuti ad esporre in chiara evidenza la predetta tessera di riconoscimento, salvo i casi in cui si è optato per il registro di cantiere nelle aziende con meno di dieci dipendenti.

Sanzioni

La **violazione dell'obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento**:

→ è punita con la **sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore** (art. 36 bis, comma 5, D.L. 223/2006 conv. Legge 248/2006 e art. 55, comma 5, lettera i) D. Lgs 81/2008).

Il **lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla**:

→ è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.



Tracciabilità pagamenti

Le nuove disposizioni per il controllo di infiltrazioni criminose all'interno degli appalti prevedono, come sopra anticipato, anche **l'obbligo**, a carico di tutti gli **operatori economici coinvolti in appalti pubblici**:

- ✎ **appaltatori**;
- ✎ **subappaltatori e subcontraenti** appartenenti alla filiera delle imprese;
- ✎ **concessionari di finanziamenti pubblici anche europei** a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

di utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati.

Conti correnti bancari o postali dedicati

I conti dedicati possono essere accessi **esclusivamente presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a.** Non è necessario che per ogni "commessa pubblica" (appalto, subappalto, lavoro, servizio o fornitura) sia aperto un conto corrente dedicato, ma può esserne utilizzato anche uno solo per tutti i contratti in essere.

Con tali conti devono essere **pagati stipendi, contributi, tributi e tutti i movimenti finanziari; ogni movimento finanziario** (pagamento o incasso) deve essere **effettuato tramite bonifico bancario o postale**. Detti conti possano essere **utilizzati anche in via non esclusiva**, ossia **è possibile utilizzare i conti "esclusivi" per effettuare movimentazioni che non rientrano nell'oggetto del contratto di appalto**.

Al fine di garantire la tracciabilità del denaro che transita questi conti correnti possono essere **reintegrati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale**. Nel caso in cui detti conti tracciabili vadano **in rosso**, è obbligatorio **procedere al reintegro dei medesimi attraverso bonifici bancari, con interdizione assoluta dell'uso del contante**.

Entro **7 giorni dall'accensione dei conti correnti occorre comunicare alla stazione appaltante**, pena l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 3.000 Euro:

→ gli **estremi identificativi dei conti correnti dedicati**;



→ le **generalità** e il **codice fiscale** delle **persone delegate ad operare su di essi**.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il **codice unico di progetto (CUP)** relativo all'investimento pubblico sottostante. Il **CUP**, ove non noto, deve essere **richiesto alla Stazione Unica Appaltante (SUA)** che verrà istituita a livello Regionale a seguito di apposito decreto (potrà esserci anche più di una SUA per ogni regione).

Alle disposizioni normative sulla tracciabilità, di cui sopra, sono applicate **specifiche eccezioni**, ossia:

✎ i **pagamenti ad enti previdenziali, assicurativi e istituzionali**, quelli in favore di **gestori e fornitori di pubblici servizi** e quelli riguardanti **tributi**;

✎ le **spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 500 euro**;

possono essere effettuati anche con **modalità diverse dal bonifico bancario**, quali ad esempio F23 o F24, Rid, RiBa, carta di credito **a condizione che la spesa venga debitamente documentata**, fermo restando il **divieto di utilizzo del contante e l'obbligo di documentare le spese**.

In caso di violazione dell'obbligo di tracciabilità è prevista:

- ✎ la **risoluzione automatica del contratto**;
- ✎ l'applicazione di specifiche **sanzioni amministrative pecuniarie**, così come di seguito riassunte.

SANZIONI - art. 6 L. 13.08.2010 n. 136


Transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20% del valore della transazione
Transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture	Sanzione amministrativa

<p>effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero omissione dell'indicazione del Cup nel bonifico bancario o postale.</p>	<p>pecuniaria dal 2 al 10% del valore della transazione</p>
<p>Reintegro dei conti correnti con modalità diverse dal bonifico bancario o postale.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5% del valore di ciascun accredito</p>
<p>L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, ovvero delle generalità e del CF delle persone delegate ad operare su conti correnti medesimi.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro</p>

Retroattività tracciabilità pagamenti

In osservanza delle specifiche disposizioni e delle relative pesanti sanzioni è importante capire se queste si applicano:

- ✎ ai **contratti sottoscritti successivamente al 07 settembre 2010**, data di entrata in vigore della legge sopra citata;
- ✎ anche ai contratti **sottoscritti prima del 07 settembre 2010, validità retroattiva.**

 Come fatto notare dalle più importanti Associazioni di categoria la possibilità di applicare tali disposizioni con **valenza retroattiva** pone il **rischio di un blocco dei pagamenti dalla Pa** e della **stipula dei nuovi contratti di appalti di lavori, servizi e forniture.**

A tale proposito, secondo l'intervento del **Ministero dell'Interno** l'ambito applicativo della disposizione in oggetto è da intendersi **riferito ai soli contratti sottoscritti successivamente al 07 settembre 2010.** Diversamente l'Autorità di vigilanza sui contratti

pubblici che si è pronunciata, seppur in modo ancora non ufficiale, a favore della **piena applicazione delle nuove disposizioni a tutti i pagamenti successivi alla fatidica data, anche se legati a contratti vecchi** nell'ottica di dare efficacia immediata al contrasto dell'infiltrazione criminosa negli appalti.

Per tale aspetto si resta, pertanto, in attesa di un intervento del Legislatore che chiarisca tale problema applicativo.

Altre disposizioni

La Legge 13.08.2010, n. 136, recante il Piano straordinario contro le mafie, infine, ha introdotto il nuovo art. 353-bis c.p., relativo al reato di **"turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"**, che punisce, già in fase pre-gara, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente (art. 9 della legge). Il reato è punito con la reclusione fino a cinque anni, la stessa pena che è ora prevista anche riguardo alla **turbativa d'asta** (art. 10 della legge).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri dovrà promuovere:

- un decreto contenete le modalità per l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), stabilendo gli enti, gli organismi e le società che potranno aderire alla SUA nonché le attività e i servizi svolti dalla SUA (cfr. articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), incluse le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti (articolo 13 della legge).

Entro il 7 settembre del prossimo anno, il Governo dovrà adottare,:

1. un decreto legislativo recante il **"codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"** per la rivisitazione della disciplina nazionale, che tenga conto dell'istituzione dell'**Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati** e confiscati alla criminalità organizzata;
2. un decreto legislativo per la revisione della **disciplina relativa alle procedure di rilascio e validità della documentazione antimafia** di cui alla legge 31 maggio 1965, n.

Novità Fiscali



Approfondimenti



Imposte e Tasse



Scadenze



575, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche, che si baserà su **una banca dati nazionale unica** sia rispetto a tutto il territorio nazionale che con riferimento a tutti i rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione.

Come argomentato nella presente informativa, vista la recente applicazione della nuova normativa e le riflessioni poste in merito all'operativa di alcune delle disposizioni applicative, ci si riserva, non appena verranno fornite adeguate indicazioni da parte degli organi competenti di provvedere a darne pronta informazione.

Nell'augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

**Asset studio S.r.l.
STUDIO TUFARIELLO**